

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

DETERMINAZIONE

ATTO N. 613 DEL 24/12/2018

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER STIPULA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - CIG Z8B267E468

IL DIRETTORE

VISTI:

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare;

-l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

-l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

-l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

• il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016

DATO ATTO che:

- questo Consorzio ha l'inderogabile necessità di affidare ad idonea Compagnia Assicuratrice la copertura per la responsabilità civile patrimoniale;

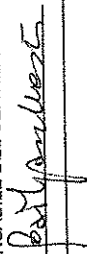
- i competenti uffici hanno predisposto la documentazione di gara avvalendosi della collaborazione tecnica del Broker Assicurativo dell'Ente, Ditta INSUBRIASS di Varese;

STABILITO di invitare i n. 2 operatori economici iscritti alla specifica manifestazione di interesse aperta sul sito istituzionale, con le modalità indicate dal suddetto Broker;

SETTORE	Firma per Visto	PARERE (se di competenza)
AREA HANDICAP		
AREA SOCIALE		
FINANZIARIO		
SEGRETERIA		
PERSONALE		

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53, comma 1°, della L. n. 142/90.
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5 bis, della L. 142/90, così come modificato dall'art. 6, comma 11, della L. 127/97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Ufficiale del C.I.S.S. per quindici giorni consecutivi a partire dal _____ ai sensi art. 47 c. 1 L. 142/90.

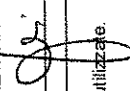
(data)

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA'

La presente Determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 55, comma 9/bis, della L. n. 142/90, così come modificato dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di n. fogli con n. pagine utilizzate.

(data)

IL SEGRETARIO

Dato atto che per la presente procedura non risulta necessario il DUVRI;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;

Rilevato, pertanto, che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avallamento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016, ma che in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici;

Preso atto che gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza, fermo l'obbligo, nel caso in cui non se ne avvalgano, di comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Rammentato che tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

I in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

II in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuare dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";

III in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie sopraindicate;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016 è possibile:

1. l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
2. il ricorso a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, nel caso di indisponibilità degli strumenti telematici di negoziazione;
3. lo svolgimento di procedura ordinaria

STABILITO, in considerazione della modesta entità dell'appalto di che trattasi, di seguire la procedura ordinaria, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando;

RITENUTO, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor costo, trattandosi di servizio standardizzato;

RAMMENTATO in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo all'ANAC sia per l'Ente appaltante sia per l'operatore economico partecipante alla gara;

VISTI il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. di acquisire il servizio in oggetto mediante procedura negoziata richiedendo un preventivo ai seguenti operatori economici individuati come in premessa dettagliato:

* WAI BROKER SRL – SESTU (CA) per l'ipods

* REALE MUTUA ASSICURAZIONI – DOMODOSSOLA (VB)

2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire ed il suo oggetto sono quelli di cui in premessa;

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata;

- le clausole contrattuali sono quelle previste dal disciplinare di gara e relativi allegati, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

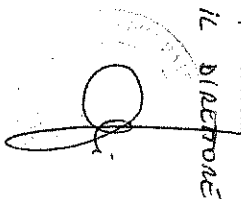
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

3. DI RISERVARE all'atto di aggiudicazione l'adozione degli impegni di spesa derivanti dal presente atto;
7. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.cisossola.it/it/amministrazionetrasparente> con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

IL DIRETTORE



Prot. N. 12380 del 24 DIC 2019



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via, Mizzoccola 28, - 28845 Domodossola (VB)

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770
segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

BANDO DI GARA PER LA STIPULA DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE- CIG Z8B267E468

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti documenti complementari:

1. Allegato 1: Istanza di ammissione alla gara ed offerta economica
2. Allegato 2: Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (vigente Codice contratti)
3. Capitolato speciale

1 Committente

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS-OSSOLA)

Sede legale e amministrativa: Via Mizzoccola 28 - 28845 Domodossola

Tel. 0324 52598 - Fax 0324 575770 mail: segreteria@ciss-ossola.it

2 Stazione appaltante

CISS-OSSOLA

3 Responsabile del procedimento

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Direttore del CISS-OSSOLA Mauro FERRARI

4 Oneri per la sicurezza

Non si prevedono gli oneri della sicurezza, in quanto ad attenta valutazione non emergono rischi da attività interferenti.

5 Oggetto appalto

V. capitolato

6 Durata appalto, compenso e pagamenti

Periodo: 31 gennaio 2019 -31 gennaio 2021

Il CISS-OSSOLA si riserva di richiedere la prosecuzione del servizio a pari con condizioni sino al 31 gennaio 2022.

La stazione appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario l'ampliamento o la riduzione del servizio appaltato nella misura massima del venti per cento.

7 Criterio aggiudicazione

Procedura negoziata.

Affidamento sulla base del criterio del **miglior prezzo complessivo** trattandosi di procedura standardizzata.

Il CISS-OSSOLA si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta congrua.

Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

Per le offerte anomale valgono le prescrizioni di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di offerte uguali si procederà per estrazione.

8 Cause di esclusione

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti privi dei requisiti di cui al punto precedente e coloro che si trovano in una delle cause di esclusione richiamate nel presente disciplinare e nei modelli di istanza e dichiarazione allegati alla documentazione di gara, di cui sono parte integrante.

9 Termini e modalità di ricezione delle offerte

A pena di esclusione i plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara, dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero, a mano direttamente al Protocollo (negli orari di apertura al pubblico: 9/11; 14:30/16:30 da lunedì a venerdì mattina) presso la sede amministrativa del CISS-OSSOLA, Via Mizzoccola 28, Domodossola (VB)

entro e non oltre le ore 11:00 del giorno MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

I concorrenti dovranno produrre un plico esterno **debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura**, integro e non trasparente, recante i **dati identificativi** dell'offerente e l'indicazione: **"NON APRIRE - OFFERTA RCP"**, contenente al suo interno l'"Istanza di ammissione alla gara ed offerta economica" (allegato n. 1) con dichiarazioni da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione, debitamente sottoscritte anche negli allegati stessi, corredati da copia leggibile di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

10 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il sistema del miglior prezzo.

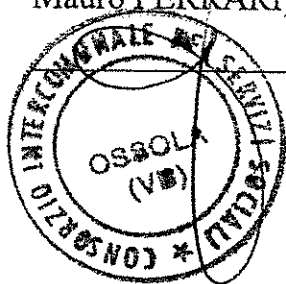
11 Validità dell'offerta

L'offerta presentata a riscontro del presente è valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte stesse.

12 Norme generali

- I. Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
- II. La Stazione Appaltante si riserva, motivatamente, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., o per motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.
- III. Le comunicazioni con i concorrenti sono tenute attraverso la casella di posta elettronica dell'ente comunicata sul bando e le caselle indicate dai concorrenti nella manifestazione di interesse.
- IV. E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dall'offerente se privo di legale rappresentanza o di procura.
- V. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se valida e congrua.
- VI. Ai sensi della vigente normativa e con particolare riferimento al D.LGS. 10.8.18 n. 101, i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara sono oggetto di trattamento, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa e all'esecuzione del servizio.
- VII. Il Consorzio Ciss Ossola si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio.

IL DIRETTORE / RUP
Mauro FERRARI)





CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciss-ossola.it e.mail: personale@ciss-ossola.it

Allegato 1

ISTANZA RELATIVA AL BANDO DI GARA PER STIPULA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

Il sottoscritto (Cognome e nome).....

Codice Fiscale..... Data di nascita.....

Luogo di nascita.....

In nome e per conto della Ditta

con sede in Via n.

CHIEDE

di partecipare al bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

Codice Fiscale (Ditta).....

Partita IVA.....

Via..... N.....

Tel:..... Fax:..... Cell:.....

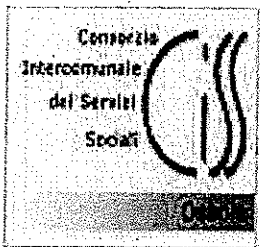
e-mail:

ATTESTA

che quanto sopra corrisponde a verità e

DICHIARA

1. l'assenza di cause di esclusione di cui al bando di gara;
2. di consentire l'utilizzo dei dati personali ai sensi delle norme vigenti ai fini della valutazione della candidatura ed eventualmente dell'affidamento dell'incarico;
3. di aver preso visione e di accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando
4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciss-ossola.it e.mail: personale@ciss-ossola.it

E PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

TOTALE LORDO (in cifre) Euro _____

E, a tal fine, DICHIARA

- che l'importo offerto è remunerativo ed **omnicomprensivo**;
- che con l'importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri e le spese connesse all'espletamento del servizio;
- che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1329 del codice civile

Luogo e Data _____

Firma _____

Si allega copia del documento d'identità

ALL. 2

Art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Motivi di esclusione) 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; ((b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;)) c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione((.)) 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza ((, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,)) di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. ((L'esclusione di cui ai commi 1 e 2)) va disposta se la sentenza o il decreto ((ovvero la misura interdittiva)) sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ((ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri)) di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ((di cui al)) decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ((, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- ((f-bis)) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;))
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero ((non)) autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non

risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale ((e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna)).

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

ART. 53 , COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

All. 3) Capitolato speciale

CISS - Ossola
Polizza RC Patrimoniale



n. Pagina 1 di 16

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RC PATRIMONIALE

La presente polizza è stipulata tra

Società Assicuratrice
Agenzia di

Consorzio Intercomunale Servizi Sociali
CISS - Ossola
Via Mizzoccola n.28
28845 Domodossola (VB)

Codice fiscale: 01606830030 - Partita IVA: 01606830030

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del : 31.01.2019
Alle ore 24.00 del : 31.01.2021

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni 31.01

CIG Z 8 B 2 6 7 E 4 6 8

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELL'ENTE PUBBLICO

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura nei termini e nei modi indicati nel presente contratto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di Assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione.
Contraente/ Assicurato:	l'Ente che stipula il contratto assicurativo, il cui interesse è protetto dal contratto di Assicurazione.
Sinistro:	la richiesta di risarcimento pervenuta all'Ente Assicurato nei termini e nei modi stabiliti in Polizza
Gli Assicuratori:	L'impresa di Assicurazione o i sottoscrittori indicati nella scheda Tecnica di copertura.
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza a Danni Materiali.

Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare sull'Ente Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte dei soggetti di cui debba rispondere per Legge sullo stesso Ente di tali funzioni e attività, dichiarate in polizza ai sensi dell'art 28 della costituzione, la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità che incombe sui soggetti della Pubblica Amministrazione che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa - Contabile:	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un soggetto (dipendente e/o Amministratore) della Pubblica Amministrazione detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Retribuzioni Lorde:	Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il Personale dipendente (e gli amministratori) effettivamente riceve a compenso delle proprie prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali
Premio:	la somma dovuta dall'Ente Assicurato agli Assicuratori.
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Periodo di Validità:	la durata dell'Assicurazione indicata nel Modulo.
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Ente di Appartenenza:	l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale i soggetti della Pubblica Amministrazione abbiano un rapporto di servizio o di mandato istituzionale.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice civile le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato deve dare avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) Formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc.);

(c) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Codice Civile) Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli Assicuratori.

Art. 8 – Cessazione del contratto e facoltà di recesso

La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti (come previsto dall'art. 23 della Legge n. 62 del 18/04/2005).

Se la presente Polizza è stipulata per un periodo di più annualità, è comunque in facoltà delle parti rescinderla al termine di ogni periodo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

Art. 11 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

**CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE
- ENTE ASSICURATO -**

Art.12 – Oggetto dell'Assicurazione

Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

- a) l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti;
- b) l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave;
- c) l'Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili;

restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più Dipendenti con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 13 - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dai soggetti di cui debba rispondere per Legge o che lo rappresentino, relativamente ai cinque anni precedenti alla decorrenza del contratto stesso (o come indicato nella Scheda Tecnica di Copertura se differente), e che non siano ancora stati presentati all'Assicurato, e sempre che, alla data di stipulazione della Polizza, l'Assicurato non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al Sinistro stesso.

Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa dell'Assicurato analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che

possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di Sinistri imputabili a Dipendente nominato in Polizza sottoposto a licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Assicurazione "Claims made" – Retroattività

L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi che hanno causato i Sinistri siano stati posti in essere (retroattiva 5 anni), purché tali Sinistri non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.

Garanzia Postuma

L'Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Dipendenti durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Altresì, relativamente al Dipendente che nel corso della Durata del Contratto cessa dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Dipendenti durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'articolo 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i Danni relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

Art. 14 - Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione per singolo Sinistro e anno assicurativo è prestata fino alla concorrenza del Massimale pattuito in polizza, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Nel caso di Sinistri in serie originati dalla stesso evento, la data di notifica del Sinistro va intesa come data di notifica di tutti i sinistri anche se notificati all'Assicuratore dopo la data di scadenza della copertura. Tutti i sinistri originati dalla stesso evento vanno considerati come il medesimo sinistro.

Le garanzie vengono prestate con una franchigia a carico dell'Assicurato sotto riportata.

La franchigia dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri Assicuratori.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 2.500,00 per singolo Sinistro.

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di € 2.500.000,00 per ciascun Sinistro e con il limite di € 2.500.000,00 per ogni Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo stabilito nella Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei Dipendenti coinvolti.

Art. 15 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI POLIZZA SEMPRE OPERANTI

A) – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale indicato nella relativa voce nella scheda tecnica di copertura, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Ente Assicurato.

B) – Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno entro il limite del Massimale indicato nella relativa voce nella SCHEDA TECNICA di copertura indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Ente Assicurato.

C) – Garanzia "Levata Protesti" (VALIDA SOLO IN CASO DI AMMINISTRAZIONE COMUNALE).

L'Assicurazione è automaticamente estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti del soggetto incaricato.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno entro il limite di € 150.000,00 indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Ente Assicurato.

D) – Garanzia "Errato trattamento dei dati personali".

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato dalla inosservanza delle disposizioni della Legge n. 196/2003, e dell'art. 13 GDPR 679/16 e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purchè conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo.

E) – Garanzia "D.Lgs. 81/2008"

L'Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dei Responsabili relativamente alla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi

di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati dall'Ente Assicurato in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli Assicuratori a rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

La copertura si intende estesa con una somma che va sino alla concorrenza del Massimale indicato nella relativa voce nella SCHEDA TECNICA di copertura, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Ente Assicurato.

E1) Estensione di Garanzia "Estensione Certificati Merloni come previsto dall'ex D.M 123 del 18/04/2005 modello 2.1 – Progettista interno.

L'assicurazione comprende la possibilità di poter emettere singoli certificati Merloni relativamente alle varianti di progetto come previsto per Legge. Nel caso specifico l'Ente Assicurato potrà richiedere all'Assicuratore, mediante apposito modello rilasciato dallo stesso, la valutazione e quantificazione del costo assicurativo dell'opera in base alla somma prevista per l'opera e la durata, secondo le indicazioni e i dettami richiamati nel modello 2.1 del DM 123/2005 e/o successive modifiche ed integrazioni.

Art.16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:

- a) Colpa grave dei soggetti di cui debba rispondere per Legge o che rappresentino l'Ente;
- b) Smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i Danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- c) Danni Materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto indicato alle "condizioni aggiuntive PER LE ATTIVITA' tecniche" (art.24 e seguenti);
- d) Atti od omissioni o Perdite Patrimoniali o reclami notificati all'Assicurato e riguardanti comportamenti posti in essere in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;
- e) Responsabilità assunte volontariamente dai soggetti di cui a norme di Legge debba rispondere l'Ente Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla Legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'Ente Assicurato;
- f) Inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) Calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) Multe, ammende, sanzioni, se inflitte direttamente all'Assicurato, salvo che le stesse non siano comminate a Terzi per responsabilità dell'Assicurato;
- i) Il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o veicoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.lgs 209/2005;
- l) A fatti e circostanze pregresse già note all'Assicurato e denunciate prima dell'effetto della presente Polizza;

- m) Derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- n) Derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 17 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 18 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità derivante all'Assicurato, relativamente al soggetto od ai soggetti di cui debba rispondere per Legge o per mandato istituzionale.

Art. 20 - Danni di serie

In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 21 - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dei soggetti di cui l'Assicurato risponda per Legge o che rappresentino per mandato istituzionale, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico.

Art. 22 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e l'Ente Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 23 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo INSUBRIASS SRL, con sede legale in Varese, Via Avegno 1 iscritta al RUI - Sezione B - con il n. 479911 Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società INSUBRIASS SRL, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

**CONDIZIONE ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DELLA
COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE
ATTIVITÀ TECNICHE**

Art.24 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie di cui all'art.12, è estesa alla responsabilità professionale, derivante all' Assicurato per:

- ✓ le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte , a seguito di una accertata definizione giudiziale, ed in particolare di:
 - ❖ progettista,
 - ❖ direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
 - ❖ collaudatore;
 - ❖ responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
 - ❖ responsabile dei lavori ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
 - ❖ coordinatore per la progettazione ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
 - ❖ coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
 - ❖ preposti alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
 - ❖ altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di Legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispona il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica);
- ✓ le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi all' Assicurato;
- ✓ le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- ✓ i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

Art.25 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE:

- a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

- b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla Legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
- c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:
- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.26 - ESCLUSIONI ADDIZIONALI (OPERANTI PER GLI ARTT.24 E SEGUENTI)

L'assicurazione non è operante per:

- a) le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- p) le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- q) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- r) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
- s) la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
- t) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge; (vedi lett m)
- u) i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- v) i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- w) i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

Art.27 - PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

A parziale deroga del punto u) dell'art. 26, l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite di € xxxx per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia a carico dell'Assicurato indicato pari ad € xxx.

Art.28 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

Art.29 - DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga del punto v) dell'art. 26, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite di € xxx per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia a carico dell'Assicurato indicato pari ad xxxx.

Art.30 - DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga del punto w) dell'art. 26, l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Ente Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Ente Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite di € XXXX per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia a carico dell'Assicurato indicato pari ad € XXX.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il fascicolo informativo, contenente la nota informativa, comprensiva del glossario e le condizioni di assicurazione del Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile patrimoniale dell'ente pubblico.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Dichiara altresì di accettare il contenuto della Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile patrimoniale dell'ente pubblico nella sua totalità nel rivolgere agli Assicuratori la presente proposta.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto. Si avverte il Contraente che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Perdite Patrimoniali, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

GLI ASSICURATORI

L'ENTE CONTRAENTE/ASSICURATO

CLAUSOLA DI IMPEGNO AI SENSI DELLA L. 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n° 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), la stazione appaltante, l'appaltatore, la Compagnia e la Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.

GLI ASSICURATORI

L'ENTE CONTRAENTE/ASSICURATO

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti artt. delle Condizioni di Assicurazione e delle seguenti clausole aggiuntive:

- | | |
|---------|---|
| Art. 1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
| Art. 2 | Altre assicurazioni |
| Art. 5 | Aggravamento del rischio |
| Art. 8 | Cessazione del contratto e facoltà di recesso |
| Art. 13 | Inizio e termine della garanzia |
| Art. 16 | Rischi esclusi dall'Assicurazione |
| Art. 17 | Estensione territoriale |
| Art. 18 | Persone non considerate terzi |
| Art. 22 | Gestione delle vertenze - Spese legali |
| Art. 26 | Esclusioni Addizionali |
| Art. 29 | Danni alle opera - nomina periti |
- Clausola di esclusione rischi Guerra e Terrorismo (ove sottoscritta).

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

Responsabilità civile Dipendenti pubblici

Public Officials' Indemnity

Questionario - Proposal Form

La quotazione è subordinata all'esame del questionario completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro documento o informazione. I sottoscrittori ritengono necessari ai fini della corretta valutazione del rischio.

AVVISO IMPORTANTE / IMPORTANT WARNING

- (1) La presente proposta deve essere compilata a penna da un Pubblico Ufficiale debitamente autorizzato. E' necessario rispondere a tutte le domande per ottenere una quotazione. Si richiede di rispondere con piena conoscenza e convinzione. Il modulo deve essere firmato e datato.
This proposal form should be completed in ink by a duly authorised member of the Council. All questions must be answered in order for a quotation to be given and proposers are asked to reply fully and frankly. The proposal form must be signed and dated.
- (2) Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere invalidabile qualsiasi polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro.
All material facts must be declared. Failure to do so may give cause for avoidance of the Policy or result in prejudice to your rights in the event of a claim.
- (3) **POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE**
THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE - CLAIMS MADE BASIS
La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati per la prima volta nei confronti delle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali le Persone Assicurate vengono a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle Circostanze relative a tali eventi.
Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l'evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza, eccetto quando sia operativa la "Garanzia Postuma".

This proposal form is in respect of a Third Party Liability Policy - Claims Made basis. This means that the Policy covers claims first made to the Insured during the period of insurance and circumstances of which the Insured first becomes aware during the period of insurance, and which could give rise to a claim hereunder, provided that the Underwriters are notified of such circumstances during the period of insurance. The Policy does not cover claims made after the expiry of the period of insurance, even if the events giving rise to the claim occurred during the period of insurance, except where specified under "Extended Declaration Period"

01. Dati Generali riguardanti il Proponente / General Information on the Proposer:

- a Denominazione / Name C.I.S.S. OSSOLA - Consorzio Intercomunale dei Servizi sociali
- b Indirizzo / Address Via Mizzocola 28 - 28845 Domodossola (VB)
- c1 Numero di abitanti - solo se Comune / inhabitants - reply only if Municipality:
- c2 Monte salari annuo / wages roll Euro 1.780.306
- d In caso di Ente Pubblico Economico / Reply only if Public Agency
Fatturato Turnover:
- e Tipo di attività svolta e data chiusura bilancio / Business Activity undertaken and end of Financial Year:

attività di natura sociale ed assistenziale a favore di minori, disabili, anziani ed altri soggetti in difficoltà socioeconomica e/o a rischio di emarginazione, come previsti dalla legge

02. a) Il Contraente ha, negli ultimi 3 anni, stipulato una polizza simile a quella richiesta con la presente proposta?

Has the proposer been covered, in the past 3 years, by insurance similar to that now proposed?

☒ SI/Yes ☐ NO/NO

In caso affermativo precisare: / If yes, please specify

1. Impresa Assicuratrice
Insurance Company Lloyd's - polizza n. F1800001856
2. Durata
Period of Insurance 31/01/2018 - 31/01/2019
3. Massimali di Polizza

Limit of Indemnity

€ 2.500.000 per sinistro e per persona; 2.500.000 globale annuo

4. Premio relativo all'ultima annualità
Annual Premium

b) Ai proponenti è mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo?
Has insurance for the same risk ever been refused or cancelled?

☐ SI/Yes

☒ NO/NO

In caso affermativo si prega di fornire dettagli:
If yes, please provide details

03. a) Sono state avanzate richieste di risarcimento nei confronti dei proponenti negli ultimi 5 anni?
Have any claims been made against the Proposers in the past 5 years?

☐ SI/Yes

☒ NO/NO

In caso affermativo si prega di fornire dettagli:
If yes, please provide details

b) Sono le persone da assicurare a conoscenza di azioni, omissioni o circostanze che si possa ragionevolmente prevedere potrebbero costituire le basi per un futuro sinistro risarcibile da questa polizza?

Are the Proposers aware of any wrongful act which they have reason to suppose might give grounds for any future claims that would fall within the scope of the proposed insurance?

☐ SI/Yes

☒ NO/NO

In caso affermativo si prega di fornire dettagli:
If yes, please provide details

04. Elenco delle persone per le quali si richiede la copertura assicurativa:
List of the proposers

Nominativo o numero/Name or number:	Funzione /Position	Incl Ente assicurato /Simple negligence	Colpa grossa /Gross negligence	Massimale /Limit per ass.to - per anno (euro)	Retro attività' /retro cover	Ultra attività' /discovery p.
Tutti gli Amministratori e Dipendenti	Vedi prospetto allegato	SI	NO	2.500mil-2.500mil	5 anni	5 anni

05. DICHIARAZIONE
DECLARATION

Il sottoscritto dichiara:

The undersigned, Legal Representative of the Institution stated at point 1 (a) of this form declares:

- di essere autorizzato a compilare questo questionario per conto dell'Ente di cui al punto 1 (a);
to be authorized to complete the present proposal form on behalf of the Institution as stated at point 1 (a);
- che tutte le risposte qui contenute sono, dopo attenta verifica, vere e corrette sulla base delle proprie conoscenze e convinzioni;
that the statements are true to the best of his/her knowledge and belief
- di aver letto e compreso le note introduttive a questo questionario
to have read and understood the introductory notes to this proposal form;
- di prendere atto che questo questionario non vincola né i Sottoscrittori né l'Ente di cui al punto 1 (a) alla stipulazione di alcun contratto di assicurazione.
that signing this application does not bind the undersigned, nor the Underwrites, nor the Institution stated at point 1 (a) to stipulate a contract of insurance.

- e. che, qualora le Parti sottoscrivano la polizza in oggetto, accetta che la Proposta medesima verrà presa come base per la stipula del contratto. In tale caso il questionario sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa.
should the parties agree to the drawing up of the insurance contract the Proposer agrees that this Proposal Form will be the basis of the contract and part of the Policy itself
- f. che, se tra la data della proposta e la data di emissione della polizza ci fossero variazioni rispetto alle informazioni contenute nel questionario, accetta sia l'obbligo di notificare immediatamente le variazioni medesime sia il diritto degli assicuratori di ritirare o modificare il preventivo o conferma di copertura.
should there be, between the date of the Proposal and the date of issuance of the Policy, any variations of the information contained in the Proposal Form, the Proposer agrees to notify such variations immediately to Insurers who shall have the right to withdraw or modify their quotation or confirmation of cover

Data / Date

19/12/2018

Firma / Signature

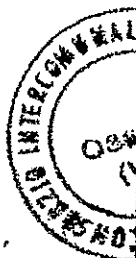
Nome Stampato / Printed Name

Qualifica / Title

IL DIRETTORE
SOCIETÀ
(AUTORE SP. 12/12/18)



ALLEGATO al CONTRATTO N°		Pagina 1/1	CONTRAENTE: C.I.S.S. OSSOLA	
Periodo assicurativo: dalle ore 24 del 31/01/2019 alle ore 24 del 31/01/2020		<u>ELENCO DELLE PERSONE PER LE QUALI OPERA LA GARANZIA</u>		
<u>IN CARICA</u>				
Nominativo		Carica	Nominativo	Carica già ricoperta
AMMINISTRATORI				
1	Vanni Giorgio	Presidente C.d.A.		
2	Zoldan Raffaella	Vice Presidente C.d.A.		
3	Spadone Luigi	Componente C.d.A.		
4	Leo Rosanna	Componente C.d.A.		
5	Marras Giuseppe	Componente C.d.A.		
6	Napoli Stefania	Componente C.d.A.		
DIPENDENTI DEL SETTORE TECNICO				
ALTRI DIPENDENTI				
7	Ferrari Mauro	Direttore, Segretario, RUP		
8	Nesti Barbara	P.O. area Finanziaria		
9	Wesch Silvia	P.O. area Disabilità		
10	Caldera Daniela	P.O. area Personale		
11	Sergi Fortunata	P.O. area Anziani		
12	Manini Sonia	P.O. area Territoriale		
13	Borsotti Piergiorgio	P.O. Affari Generali/Economato		



IL DIRETTORE
SOCIO ASSISTENZIALE
(Mauro Ferrari)

C.I.S.S. OSSOLA – 31/01/2019

